



Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1 Oggetto

- 1.1 Il presente provvedimento innova e sostituisce la disciplina dettata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022, con specifico riferimento all’istanza di abilitazione/disabilitazione delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi *on line* disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate nell’interesse di altre persone fisiche.
- 1.2 Restano ferme le previsioni del citato provvedimento n. 173217 relativamente all’abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) all’utilizzo dei servizi *on line* disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate in nome e per conto dei rappresentati.
- 1.3 Al presente provvedimento è allegato il modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi *on line* (Allegato 1) che sostituisce quello allegato al provvedimento n. 173217.
- 1.4 Eventuali aggiornamenti del modulo di cui al punto precedente e dei moduli di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi *on line* dei rappresentanti legali, allegati al provvedimento n. 173217, saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2 Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

- a) per “area riservata”, l’area del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate accessibile previa autenticazione digitale;
- b) per “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione digitale necessari ad accedere alla propria area riservata. I cittadini possono utilizzare esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS);
- c) per “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su istanza di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi *on line* elencati al punto 4. La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- d) per “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza i servizi *on line* disponibili nell’area riservata.

3 Ambito applicativo

3.1 Il presente provvedimento riguarda le persone di fiducia di cui al punto 2.1, lett. c) che, accedendo all’area riservata con le proprie credenziali, utilizzano i servizi *on line* elencati al punto 4.

4 Servizi

4.1 La persona di fiducia può utilizzare tutti i servizi *on line*, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata. In fase di prima applicazione sono disponibili i seguenti servizi:

a) **Dichiarazioni**

- Dichiarazione precompilata

b) **Consultazioni e Ricerca**

- Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”)
- Fatturazione elettronica – Le tue fatture (nell’ambito dei servizi di fatturazione elettronica per i consumatori)
- Stampa modelli F24
- Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia
- Ricerca ricevute
- Ricerca identificativi dei file inviati
- Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia
- Ricerca documenti

- Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili
 - Interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie
 - Altre comunicazioni
- c) ***Istanze, comunicazioni e certificati***
- Duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino del codice fiscale
- d) ***Servizi di utilità e verifica***
- Comunica e gestisci i tuoi contatti
 - Controlla PIN
 - Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)
 - Ripristina Ambiente di sicurezza

5 Durata

- 5.1 L'abilitazione della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi *on line* scade il 31 dicembre dell'anno indicato dall'interessato nell'istanza. Tale termine non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata.
- 5.2 Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.

6 Modalità di presentazione dell'istanza di abilitazione/disabilitazione all'utilizzo dei servizi on line

- 6.1 Ai fini dell'abilitazione ovvero della disabilitazione della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi *on line*, l'interessato presenta istanza mediante la funzionalità *web* di cui al successivo punto 6.1.1, lett. a), oppure compila e sottoscrive il relativo modulo. Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone. Qualora una persona sia stata disabilitata per tre volte nell'anno solare, per quell'anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia.
- 6.1.1 L'istanza è presentata dall'interessato:
- a) mediante una specifica funzionalità *web*, disponibile all'interno dell'area riservata dal 20 aprile 2023;
 - b) ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate inviando il modulo in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) dalla casella assegnata all'interessato o alla persona di fiducia (a ciò appositamente autorizzata); in tal caso il modulo è sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e

sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata della copia del documento di identità dell'interessato;

- c) presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, unitamente alla copia del documento di identità dell'interessato;
- d) tramite il servizio *on line* di videochiamata, disponibile nella sezione “*Prenota un appuntamento*” del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell'interessato. A conclusione dell'appuntamento, l'interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa, può inviarne a quest'ultimo la copia per immagine, corredata della copia del proprio documento di identità.

6.1.2 Qualora l'interessato sia impossibilitato ad operare come indicato nella lett. c) di cui al punto precedente a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall'interessato, è presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corredata dalla copia del documento di identità dell'interessato e della persona di fiducia, nonché dall'attestazione dello stato di impedimento dell'interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell'interessato o suoi sostituti). Qualora l'interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l'attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa. Le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel *fac-simile* disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

7 Disabilitazione

- 7.1 L'istanza di disabilitazione all'utilizzo dei servizi *on line* può essere presentata, oltre che dall'interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal rappresentante legale o dall'erede è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione.
- 7.2 A tutela dell'interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l'istanza di cui al punto precedente, la disabilitazione può essere eseguita d'ufficio.

8 *Utilizzo dei servizi on line da parte della persona di fiducia*

- 8.1 Una volta che l'istanza di abilitazione è stata accolta, al fine di utilizzare i servizi *on line* per l'interessato, la persona di fiducia accede all'area riservata con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) ed opera seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

9 *Obblighi di sottoscrizione, conservazione ed esibizione dei documenti trasmessi*

- 9.1 Come precisato al punto 2.1, la persona di fiducia è abilitata ad utilizzare i servizi *on line* su istanza e nell'interesse di altra persona fisica. Pertanto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo all'interessato.

10 *Trattamento dei dati personali*

- 10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
- 10.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati per le attività previste dal presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., designato quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
- 10.3 Le informazioni utilizzate ai fini del presente provvedimento sono trattate dall'Agenzia delle entrate esclusivamente per le finalità stabilite, secondo i principi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento dei dati avviene al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare l'istanza di abilitazione/disabilitazione delle persone di fiducia all'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate.
- 10.4 Le categorie di dati personali trattate attraverso il modulo allegato al presente provvedimento sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
- 10.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva

i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

- 10.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modulo allegato al presente provvedimento venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel medesimo provvedimento.
- 10.7 Su tale trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

11 Sicurezza

- 11.1 I sistemi utilizzati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati.
- 11.2 La sicurezza dell'utilizzo dei servizi disponibili nell'area riservata è garantita mediante l'adozione di meccanismi di identificazione *standard* e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L'utilizzo via *web* delle funzionalità elencate al punto 4 sarà possibile con le tipologie di *browser* più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime richieste.
- 11.3 La consultazione sicura dei servizi *on line* disponibili nell'area riservata è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.
- 11.4 L'Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati da parte di ciascuna persona di fiducia, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi.

Motivazioni

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 ha disciplinato le modalità per richiedere ed ottenere l'abilitazione ad operare, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia, nell'interesse di altre persone fisiche. La procedura descritta nel citato provvedimento interessa, oltre i rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) anche le persone di fiducia.

Limitatamente a questi ultimi soggetti, al fine di agevolare ulteriormente l'accesso e la fruizione dei servizi *on line* da parte dei contribuenti con difficoltà nell'utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, il presente provvedimento semplifica l'*iter* procedimentale per richiedere e ottenere la richiamata abilitazione.

A tal fine, al presente provvedimento è allegato un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi *on line* per le persone di fiducia (Allegato 1).

Tra le principali novità si segnala, innanzitutto, la possibilità che l'istanza sia presentata dall'interessato mediante una specifica funzionalità *web* disponibile all'interno dell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 20 aprile 2023, che sostituisce l'invio del modulo attraverso il servizio *on line* "Consegna documenti e istanze", previsto dal provvedimento n. 173217. Inoltre, l'istanza può essere presentata anche tramite il servizio *on line* di videochiamata.

Con riferimento, poi, alla documentazione da allegare qualora l'interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l'istanza presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale (tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell'interessato) si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto.

Peraltro, al fine di tener conto dei casi in cui l'interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa, per legge autorizzato, ne possa attestare lo stato di impedimento.

Sempre nell'ottica della semplificazione e considerato che, in qualsiasi momento, può essere presentata l'istanza di disabilitazione, viene consentito di ampliare la durata dell'abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell'anno indicato dall'interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata. Il termine indicato dall'interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata. In tal modo, si agevolano quelle situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.

Infine, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell'interesse di un altro soggetto, il presente provvedimento precisa che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo all'interessato.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
- Statuto dell'Agenzia delle entrate.
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 aprile 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente